



Risoluzione municipale

concernente la

Organizzazione e attività del Corpo pompieri

Regolamento sul Corpo pompieri

(del 10 ottobre 1973)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto l'art. 97 RC;
- visto il Regolamento cantonale sulla polizia del fuoco;

risolve:

1. Costituzione

- 1.1 Conformemente al Regolamento cantonale sulla polizia del fuoco è istituito a Biasca un Corpo pompieri, posto sotto la sorveglianza del Municipio, che la esercita tramite il municipale preposto al Dicastero polizia.
- 1.2 Il Corpo è iscritto nel primo gruppo dell'organizzazione cantonale di difesa contro gli incendi, con un effettivo minimo di 40 uomini.

2. Composizione

2.1 Il corpo di compone di:

- | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------------|--|-----------|
| - | 1 | comandante con il grado di capitano | | |
| - | 1 | vice-comandante con il grado di I tenente | | ufficiali |
| - | 1 | tenente | | |
| - | 1 | aiut suff | | |
| - | 1 | furiere | | suff sup |
| - | 1 | sgtm | | |
| - | 4 – 6 | suff | | |
| - | 5 | app | | |
| - | 40 | pomp | | |

- 2.2 I cittadini svizzeri devono costituire almeno i 2/3 dell'effettivo del Corpo.
- 2.3 La nomina dei pompieri e le promozioni sono decise dal Municipio, su proposta del Comandante, e devono essere notificate al Dipartimento delle finanze.
- 2.4 La distinzione di appuntato potrà essere conferita a militi particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non potrà essere superiore al 10% dell'effettivo del Corpo.

3. Ammissioni

- 3.1 Possono essere ammesse nel Corpo unicamente persone di sana e robusta costituzione fisica, in età dai 18 ai 35 anni, residenti nel Comune o nei comuni convenzionati.
- 3.2 Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Comandante che le trasmette al Municipio con il suo preavviso.
- 3.3 Nella scelta sarà data la preferenza a chi esercita una attività che gli permetta di accorrere sollecitamente ad ogni chiamata.
- 3.4 Il primo anno di servizio è considerato di prova.
- 3.5 A partire dai 50 anni di età il milite deve essere sottoposto, ogni tre anni, a visita medica di controllo che accerti il suo stato di salute e l'idoneità al servizio.
In casi speciali il Comandante può ordinare, ogni tempo, detta visita di controllo indipendentemente dall'età.

4. Dimissioni

- 4.1 Le dimissioni dal Corpo devono essere motivate ed inoltrate per iscritto al Municipio per mezzo del Comandante.
- 4.2 Chi è assente da Comune per un periodo superiore a sei mesi deve rassegnare le dimissioni e restituire gli effetti ricevuti.
Sono riservati casi speciali, servizio militare, ecc. da decidere dal Comandante.

5. Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri

- 5.1 Il comune provvede all'iscrizione del Corpo presso la Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.
- 5.2 La relativa tassa sociale è a carico del Comune.

6. Compiti

- 6.1 I pompieri sono tenuti a prestare la loro opera per la salvezza e la protezione delle persone, dei semoventi e dei beni in tutti i casi di incendio, esplosioni e danni della natura nel territorio del Comune e di quelli convenzionati nonché al di fuori di esso.
- 6.2 Essi, salvo gli ufficiali, possono essere impiegati dalla Polizia comunale in servizi di polizia ausiliaria per mantenere l'ordine, disciplinare il traffico, ecc. compatibilmente con i compiti di cui al precedente capoverso.
In tale caso essi sono subordinati alla Polizia comunale che risponde del loro impiego.
- 6.3 Tutti i componenti del Corpo sono obbligati a prestare servizi di picchetto, a turni, in base al programma stabilito dal Comandante e approvato dal Municipio.

7. Comando

- 7.1 Al Comandante incombe il compito dell'istruzione dei pompieri, della coordinazione e distribuzione dei servizi e della direzione dell'opera di spegnimento o intervento.
- 7.2 Egli sorveglia la gestione della cassa del Corpo.
- 7.3 Il Comandante fa parte di diritto della Commissione comunale di polizia del fuoco ed è a disposizione del Municipio per l'applicazione della Legge cantonale sulla polizia del fuoco.
- 7.4 Gli ufficiali coadiuvano il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione dei pompieri.

8. Sorveglianza

- 8.1 La Commissione comunale di polizia del fuoco, presieduta dal municipale preposto al Dicastero polizia, vigila sull'andamento tecnico e amministrativo del Corpo.
- 8.2 Alla fine di ogni anno, il Comandante deve rendere edotti il Municipio, per mezzo del municipale preposto al Dicastero polizia, e la Commissione mediante un rapporto sulla situazione tecnica del Corpo, sullo stato di servizio del materiale, degli attrezzi e degli automezzi, sugli interventi dei pompieri per lo spegnimento degli incendi e sugli altri servizi prestati nel corso dell'anno.

9. Retribuzioni

- 9.1 L'indennità annua fissa è stabilita come segue:

9.1.1 Ufficiali

- | | | |
|---|-------------------------|--------------|
| - | Comandante (cap) | fr. 3'000.-- |
| - | Vice-comandante (I ten) | fr. 2'100.-- |
| - | Caposezione (ten) | fr. 1'400.-- |

9.1.2 Sottoufficiali superiori

- Aiutante sottoufficiale fr. 600.--
- Sergente maggiore fr. 600.--
- Furiere fr. 1'000.--

9.1.3 Sottoufficiali

- Sergente fr. 400.--
- Caporale fr. 400.--

9.1.4 Appuntati e pompieri fr. 300.--

9.1.5 L'indennità annua fissa tende a retribuire il milite per l'impegno di partecipazione che la funzione comporta.

9.2 L'indennità annua per l'istruzione obbligatoria è stabilita in fr. 600.-- indistintamente.

9.3 L'indennità di manutenzione (rimessa in prontezza dei veicoli, degli attrezzi e del materiale nonché per altri lavori nell'ambito dei servizi comandati ammonta a fr. 14.-- l'ora indistintamente.

9.4 L'indennità per il servizio di picchetto obbligatorio è stabilita come segue:

9.4.1 Ufficiali e sottoufficiali superiori:
fr. 100.-- per settimana (da lunedì 0001 alla domenica 2400)

9.4.2 Capigruppo
fr. 85.-- per giorno (fisso in caserma)

9.4.3 Pompieri
fr. 75.-- per giorno (fisso in caserma)

9.5 L'indennità per i servizi di polizia ausiliaria è stabilita indistintamente come segue:

9.5.1 Giorni feriali dalle 0600 alle 2000 fr. 14.--/ora

9.5.2 Giorni festivi dalle 0600 alle 2000 fr. 16.--/ora

9.5.3 Dalle 2000 alle 0600 (feriali e festivi) fr. 18.--/ora

9.6 L'indennità d'istruzione quadri per la preparazione dell'istruzione di dettaglio, delle esercitazioni, ricognizioni e per il corso quadri è fissata come segue:

9.6.1 Ufficiali
fr. 23.--/ora

9.6.2 Sottoufficiali superiori e sottoufficiali
fr. 19.--/ora.

9.7 L'indennità per corsi di aggiornamento interni non retribuiti dal Cantone è fissata come segue:

- fr. 150.-- al giorno per il comandante del corso;
- fr. 120.-- al giorno per gli istruttori;
- fr. 70.-- al giorno per i partecipanti;
- fr. 70.-- al giorno per il personale ausiliario (uno ogni 10 partecipanti).

Se la partecipazione è limitata a mezza giornata (4 ore) la diaria è ridotta alla metà.

- 9.8 Gli interventi per lo spegnimenti di incendi, allagamenti, in caso di inquinamento per fuoriuscita di liquidi nocivi o per la loro prevenzione sono retribuiti secondo il Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei corpi pompieri del 21.1.1981.
- 9.9 Le retribuzioni di cui ai capoversi che precedono saranno adeguate ogni qualvolta si procederà ad un adeguamento di quelle previste dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei corpi pompieri del 21.1.1981.

10. Istruzione ed esercizi

- 10.1 I pompieri sono istruiti secondo i principi della disciplina militare e conformemente alle prescrizioni dei regolamenti d'esercizio e di istruzione della Società svizzera dei pompieri.
- 10.2 Nel corso dell'anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante e secondo le prescrizioni del Dipartimento delle finanze, almeno 12 lezioni della durata minima di 3 ore ciascuna, alle quali hanno l'obbligo di partecipare tutti componenti il Corpo.
- 10.3 Oltre a queste lezioni il Comando può organizzare corsi teorico-pratici, nonché ordinare un numero maggiore di esercizi.
- 10.4 Il programma delle esercitazioni è allestito dal Comandante, conformemente alle disposizioni dei regolamenti d'esercizio e d'istruzione della Società svizzera dei pompieri, ed è trasmesso in tre copie ciascuno al Dipartimento delle finanze ed al Municipio entro il 15 gennaio di ogni anno.

11. Riduzione della indennità annua fissa

- 11.1 In caso di mancata partecipazione di un membro del Corpo a un servizio comandato, non motivata da serie ragioni a giudizio del Comandante, viene operata una trattenuta sulla indennità annua fissa come segue:
- a) Mancanza ad una esercitazione o a un servizio di picchetto
fr. 50.--;
 - b) Mancata presentazione in caso d'allarme
fr. 30.--;
 - c) Mancata presentazione a un servizio di polizia ausiliaria
fr. 30.--.
- 11.2 le trattenute sono riversate alla cassa del Corpo e restano a disposizione per eventuali donazioni, passeggiate, manifestazioni pompieristiche, ecc.
- 11.3 Restano riservate le misure disciplinari di cui alla cifra 14.

12. Deposito materiale e automezzi

- 12.1 Il Comune mette a disposizione i locali che servono da deposito per gli attrezzi, gli indumenti e gli automezzi.
- 12.2 Le Chiavi del deposito sono distribuite secondo un elenco allestito dal Comandante.
- 12.3 Il materiale, gli attrezzi e gli automezzi devono essere conservati in perfetto stato di servizio, a cura del Corpo e devono essere tenuti costantemente pronti per ogni intervento.
- 12.4 È proibito utilizzare il materiale, gli attrezzi e gli automezzi per altri scopi all'infuori di quelli previsti dalla cifra 6.
L'utilizzazione del materiale, degli attrezzi e degli automezzi, in tutti gli altri casi, è subordinata a speciale autorizzazione del Dipartimento delle finanze.
- 12.5 A cura del Comandante, secondo le direttive del Dipartimento delle finanze, deve essere compilato l'inventario del materiale, degli attrezzi e degli automezzi copia del quale è da consegnare al Municipio, da affiggere nel deposito e da inviare al competente ufficio cantonale.

13. Effetti personali

- 13.1 I pompieri sono tenuti a conservare in buono stato l'equipaggiamento fornito dalla Stato. Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso e devono provvedere a sostituire, a loro spesa, quelli mancanti o resi inservibili per negligenza.
- 13.2 L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

14. Misure disciplinari

- 14.1 La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della gravità, l'applicazione delle seguenti misure disciplinari, riservata l'azione penale:
 - a) L'ammonimento;
 - b) La multa fino a fr. 50.--;
 - c) La sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di un anno con riduzione proporzionale dell'indennità annua fissa;
 - d) La destituzione.
- 14.2 L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da una inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi.
- 14.3 I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono applicati dal Comandante con possibilità di appellarsi entro 15 giorni al Municipio che decide inappellabilmente; quelli di cui alle lettere c) e d) sono applicati dal Municipio, su proposta del Comandante e, contro di essi, è dato ricorso secondo l'art. 154 LOC.

- 14.4 Tutte le decisioni disciplinari dovranno essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato e al Municipio; la sospensione e la destituzione deve essere pure comunicato al Dipartimento delle finanze.

15. Allarme

- 15.1 L'allarme è dato a mezzo del telefono oppure, in casi particolari, a mezzo sirena.
- 15.2 Ogni cittadino, in caso d'incendio, è obbligato ad allarmare il Corpo con qualsiasi mezzo a sua disposizione.

16. Assicurazione

- 16.1 I componenti il Corpo pompieri sono assicurati contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio comandato presso la Cassa di soccorso della Società svizzera dei pompieri.
- 16.2 I premi sono a carico del Fondo cantonale di assicurazione contro gli incendi.

17. Norme sussidiarie

- 17.1 Per quanto non è qui contemplato fanno stato le disposizioni della Legge sulla polizia del fuoco, del regolamento sulla polizia del fuoco e le direttive cantonali in vigore.

18. Disposizioni finali

- 18.1 Il presente regolamento abroga quello del 9.12.1953 ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
- 18.2 Esso entra in vigore il 1. gennaio 1974.
- 18.3 Tuttavia le indennità di cui alle cifre 9.3 c) e 9.3 d) saranno versate con effetto retroattivo al 1. gennaio 1973.

Biasca, 10 ottobre 1973

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Alfredo Giovannini

prof. Sanzio Ruspini

approvato dal Dipartimento delle finanze il 13 febbraio 1974



Risoluzione municipale

concernente la

Organizzazione e attività del Corpo pompieri

Regolamento sul Corpo pompieri

(modificazione del 1973)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

risolve:

La Risoluzione municipale 10.10.1973 concernente l'organizzazione e attività del Corpo pompieri (Regolamento sul Corpo pompieri) è modificata come segue:

9. Retribuzioni

9.1. L'indennità annua fissa è stabilita come segue:

9.1.1 Ufficiali

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - comandante (cap) | fr. 3'000.-- |
| - vice-comandante (I ten) | fr. 2'100.-- |
| - caposezione (ten) | fr. 1'400.-- |

9.1.2. Sottoufficiali superiori

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - aiutante sottoufficiale | fr. 600.-- |
| - sergente maggiore | fr. 600.-- |
| - furiere | fr. 1'000.-- |

9.1.3. Sottoufficiali

- | | |
|------------|------------|
| - sergente | fr. 400.-- |
| - caporale | fr. 400.-- |

9.1.4. Appuntati e pompieri fr. 300.--

9.1.5. L'indennità annua fissa tende a retribuire il milite per l'impiego di partecipazione che la funzione comporta.

9.2. L'indennità annua per l'istruzione obbligatoria è stabilita in fr. 600.-- indistintamente.

9.3. L'indennità di manutenzione (rimessa in prontezza dei veicoli, degli attrezzi e del materiale nonché per altri lavori nell'ambito dei servizi comandati ammonta a fr. 14.--/l'ora indistintamente.

9.4. L'indennità per il servizio di picchetto obbligatorio è stabilito come segue:

9.4.1. Ufficiali e sottufficiali superiori
fr. 100.-- per settimana (dal lunedì 0001 alla domenica 2400)

9.4.2. Capigruppo
fr. 85.-- per giorno (fisso in caserma)

9.4.3. Pompieri
fr. 75.-- per giorno (fisso in caserma)

9.5. L'indennità per i servizi di polizia ausiliaria è stabilita indistintamente come segue:

9.5.1. giorni feriali dalle 0600 alle 2000 fr. 14.--/ora

9.5.2. giorni festivi dalle 0600 alle 2000 fr. 16.--/ora

9.5.3. dalle 2000 alle 0600 (feriali e festivi) fr. 18.--/ora.

9.6. L'indennità d'istruzione quadri per la preparazione dell'istruzione di dettaglio, delle esercitazioni, ricognizioni e per il corso quadri è fissata come segue:

9.6.1. Ufficiali
fr. 23.--/ora

9.6.2. Sottufficiali superiori e sottufficiali
fr. 19.--/ora

9.7. L'indennità per corsi di aggiornamento interni non retribuiti dal Cantone è fissata come segue:

fr. 150.-- al giorno per il comandante del corso;

fr. 120.-- al giorno per gli istruttori;

fr. 70.-- al giorno per i partecipanti;

fr. 70.-- al giorno per il personale ausiliario (uno ogni 10 partecipanti).

Se la partecipazione è limitata a mezza giornata (4 ore) la diaria è ridotta alla metà.

9.8. Gli interventi per lo spegnimento di incendi, allagamenti, in caso di inquinamento per fuoriuscita di liquidi nocivi o per la loro prevenzione sono retribuiti secondo il Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei corpi pompieri del 21.1.1981.

9.9. Le retribuzioni di cui ai capoversi che precedono saranno adeguate ogni qualvolta si procederà ad un adeguamento di quelle previste dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei corpi pompieri del 21.1.1981.

La presente modificazione entra in vigore l'1.1.1983.

Biasca, 19 aprile 1983

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Alfredo Giovannini

prof. Sanzio Ruspini